Invalidità civile - Indebita percezione di somme per mancanza del requisito reddituale - Ripetizione di indebito assistenziale - Disciplina applicabile - Inapplicabilità disciplina di cui all'art. 13, L. n. 412/1991, riferita all'indebito previdenziale - Applicabilità dell'art. 42, comma 5, del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003.

Corte di Appello di Milano - 27.03.2015 n. 81 - Pres. Sala - Rel. Cuomo - P.S.E. (Avv. Palotti) - INPS (Avv. Marsico).

In caso di indebita percezione di somme a titolo di pensione di invalidità civile, prestazione di carattere assistenziale, la ripetizione da parte dell'INPS degli importi indebitamente erogati non è soggetta ai limiti di cui all'art. 13, L. n. 412/1991, dettati per l'indebito previdenziale, ma alla diversa disciplina prevista dall'art. 42, comma 5, del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, per cui l'unico limite alla generale regola della ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), consiste nell'impossibilità di ripetere i ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 4/9/2012, P.S.E. ha proposto appello avverso la sentenza n. 532/2012 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso diretto a dichiarare l'irripetibilità dell'indebito quantificato dall'INPS in € 3.567,00 e corrispondente agli importi erogati a titolo di pensione di invalidità civile per il periodo dall'1/9/2004 al 30/11/2005.

Il giudice, premesso che l'esistenza e l'ammontare dell'indebito non sono contestati, ha ritenuto che l'INPS, in ragione delle comunicazioni dell'01/12/2005 e del 30/11/2005, ha tempestivamente verificato la situazione reddituale dell'appellante, provvedendo al recupero entro l'anno successivo, come previsto dal secondo comma dell'articolo 13 legge 412 del 1991, per poi procedere con lettera del 22/9/2010, nel rispetto dei termini di prescrizione, a ribadire l'importo dell'indebito, i relativi motivi e le modalità di recupero delle somme.

Con l'atto di impugnazione l'appellante chiede, per i motivi di seguito esaminati, che, in riforma della sentenza impugnata, vengono accolte le domande proposte in primo grado.

Si è costituito l'INPS resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado. In particolare, ha insistito per l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'articolo 13 legge 412 del 1991, perché disciplina dettata esclusivamente per le erogazioni di natura previdenziale di competenza dell'INPS e non anche per quelle di natura assistenziale come nel caso in esame. Ha in ogni caso sottolineato che, pur se applicabile l'articolo 13, L. n. 412/91, il termine annuale di cui al secondo comma non sarebbe riferito all'effettivo recupero ma anche alla semplice richiesta di recupero.

All'udienza del 22/1/2015, il collegio decideva la causa.

L'impugnazione proposta non è fondata per i motivi di seguito esposti. L'appellante, titolare di pensione di invalidità civile, nel marzo 2005 ha presentato dichiarazione di redditi da lavoro dipendente, a seguito della quale, l'INPS, verificato il superamento dei limiti di reddito previsti per il mantenimento del diritto alla pensione di invalidità civile, con comunicazioni dell'1/12/2005 e del

28/11/2006 informava l'appellante che per il periodo dall'1/9/2004 al 30/11/2005 era stata pagata la somma di € 3.567.00 in più sulla pensione, per essere state riscosse rate di prestazione in data successiva alla revoca per perdita del diritto.

In particolare, l'ente, con la prima comunicazione, informava che con successiva comunicazione sarebbero state fornite le informazioni in merito alle modalità del recupero della somma o all'eventuale applicazione della sanatoria e conseguente recupero della somma restante, e con la seconda comunicazione del 28 novembre 2006 inviava in allegato anche il bollettino per il relativo pagamento, informando della possibilità di concordare un piano di recupero rateale compilando il modulo allegato e la possibilità di proporre ricorso al comitato provinciale entro 90 giorni.

L'appellante tramite il patronato depositava ricorso al comitato provinciale in data 23 marzo 2007. Ricorso mai evaso.

Con raccomandata del 22/9/2010 l'INPS comunicava all'appellante che la somma indebitamente percepita sarebbe stata recuperata con trattenuta sulla pensione a partire dal mese di novembre 2010.

Secondo l'appellante opera nei casi in esame l'articolo 13 legge 412 del 1991. ma non nel primo comma che riguarda l'ipotesi di dolo dell'assicurato ed i casi di omessa o incompleta segnalazione sempre che i fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta non siano già conosciuti dall'ente, bensì nel secondo comma che stabilisce "L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura **o** sul diritto alle prestazioni pensionistiche e **provvede,** entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza."

In base a tale comma l'indebito non sarebbe ripetibile perché l'INPS è stato informato della percezione dei redditi da lavoro nell'anno 2005, mentre l'azione di recupero è iniziata cinque anni dopo ovvero nel 2010, quindi, oltre l'anno.

Secondo l'appellante il termine annuale previsto dal comma secondo dell'articolo 13 indica proprio il termine entro il quale deve essere iniziata l'azione di effettivo recupero delle somme indebitamente percepite. Invece, nel caso in esame l'INPS ha emesso il provvedimento di recupero soltanto in data 22 settembre 2010.

L'appellante evidenzia anche di aver osservato l'obbligo relativo alla dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 1, comma 249, L. 23.12.1996, n. 662 relativo alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro, avendo adempiuto ai propri obblighi con la comunicazione del 25-30/3/2005, quando, appunto, ha comunicato redditi da lavoro, per cui non può operare la disciplina dell'articolo 2033 c.c. che riguarda il solo caso di falsa dichiarazione. Conseguentemente va applicata la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate dettata con riferimento alle pensioni e trattamenti previdenziali. Di talché l'INPS può contestare all'appellante solo l'eventuale riduzione intervenuta successivamente all'accertamento amministrativo e quindi, nel caso in esame, solo per il periodo successivo al provvedimento dell'1/12/2005, periodo per il quale nulla è stato corrisposto all'appellante.

La prospettazione dell'appellante non è condivisibile per un errore di fondo, in cui è incorso anche il primo giudice, ovvero l'applicabilità dell'articolo 13 della legge n. 412/1991 nonostante la fattispecie in esame riguardi un indebito assistenziale, essendo il signor P. titolare di una pensione di invalidità civile.

Ed infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che *"*Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte Costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, **in** riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - legge 23 dicembre 1996, **n.** 662, art. 265, e della legge 9 marzo 1989 n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti **in** cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale … La stessa Corte Costituzionale, in tema di ambito di applicazione della legge n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28/4/2006 n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13/1/2006 n. l)... La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili… La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che **si** sono susseguite.

Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3 comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, articolo 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza di requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l'INPS e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate; se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex articolo 2033 c.c., mancando la *ratio* per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23/8/2006)*"* (Cass. Sez. L. n. 1446 del 23/1/2008 (1), nello stesso senso Cass. n. 8970 del 17/4/2014).

Alla luce di quanto sopra, vertendosi nel caso in esame in ipotesi di mancanza del requisito reddituale, opera il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, per cui l'unico limite alla generale regola della ripetibilità dell'indebito dettata dall'articolo 2033 c.c. consiste nell'impossibilità di ripetere i ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del predetto D.L. (2/10/2003). Nessun altro limite opera per la ripetizione di somme indebitamente percepite successivamente alla detta data dai titolari di prestazioni pensionistiche derivanti da invalidità civili privi dei requisiti reddituali, come nel caso in esame.

Anche se con motivazione diversa la sentenza impugnata va, quindi, confermata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di istruttoria.

(Omissis)

_____

(1) V. in q. Riv., 2008, p. 479